CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere (relatore)
Marco Ferraro	Primo Referendario
Rita Gasparo	Primo Referendario
Francesco Liguori	Primo Referendario
Valeria Fusano	Primo Referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nella camera di consiglio del 29 maggio 2025, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di STEZZANO (BG)

sull'istanza di parere

ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175,

come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118

VISTA la nota del Comune di Stezzano pervenuta a mezzo pec in data 7 maggio 2025, prot. gen. C.d.c. n. 6151 e prot. pareri TUSP n. 18/2025, con la quale è stata trasmessa la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 28 aprile 2025 avente ad oggetto "*Partecipazione del comune di Stezzano alla "comunità energetica Sun-fai società cooperativa" di Dalmine (Bg)*);

VISTA la nota del magistrato istruttore, con la quale è stata chiesta la fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale della questione entro il termine di sessanta giorni previsto dalla legge;

VISTA l'ordinanza n. 126 del 20 maggio 2025 con la quale il Presidente della Sezione ha disposto la trattazione nell'odierna adunanza;
Udito il relatore, dott.ssa Maura Carta

FATTO

1. ***L'operazione societaria promossa dal Comune di Stezzano.***

Il Consiglio Comunale di Stezzano, comune bergamasco di 13.760 abitanti al 31 dicembre 2024, con delibera n. 9 del 28 aprile 2025 ha approvato la partecipazione alla *Comunità energetica Sun-Fai,* società cooperativa con sede a Dalmine (Bg).

La decisione ha fatto seguito alla delibera della Giunta Comunale n. 28 del 9 febbraio 2023, avente ad oggetto: "Promozione dell'iniziativa pubblica per la costituzione della Comunità Energetica di Stezzano" e alla deliberazione consiliare n. 14 del 27 marzo 2023, con la quale è stato avviato l'iter per promuovere la costituzione sul proprio territorio di una comunità di energia rinnovabile denominata CER.

La delibera n.9/2025 espone che sono stati avviati contatti con la "Comunità energetica SUN-FAI Società Cooperativa" di Dalmine (BG), interessata ad aprire una configurazione locale nel comune di Stezzano.

L'Ente locale ha verificato che la società è iscritta al Registro delle imprese dal 19 luglio 2022, che l'atto costitutivo e lo statuto della Cooperativa contengono gli elementi essenziali delle imprese sociali (D.Lgs. 112/2017), del codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) e della normativa settoriale in materia di Comunità energetiche.

L'adesione del Comune alla Comunità Energetica cooperativa a r.l. è stata adottata sulla scorta delle seguenti considerazioni:

• *la sottoscrizione di una quota di partecipazione sociale ha valore nominale di euro 25 (venticinque): a fronte di un minimo impegno di spesa, si potrà beneficiare dei vantaggi economici, sociali ed ambientali perseguiti dalla CER;*

• *la partecipazione consentirà al Comune di concorrere, paritariamente agli altri soci, nei processi decisionali della cooperativa, dove il valore del socio in assemblea è sempre uguale a uno (cd. principio "una testa un voto" ex art. 2538 c.c.);*

• *l'ente avrà un beneficio economico costituito dalla possibilità di coprire parte della spesa corrente per la fornitura di energia, tramite la compartecipazione al riparto degli importi erogati dal GSE S.p.a. alla CER a seguito dell'accesso al regime di incentivazione e valorizzazione dell'energia elettrica;*

• *non si rilevano oneri di tipo indiretto derivanti dall'acquisizione della partecipazione,*

in quanto l'Amministrazione comunale diverrà socio utente rispetto alla compagine societaria della cooperativa SUN-FAI.

Sulla scorta di tali premesse, la delibera ha disposto "*..2) di approvare la partecipazione del Comune di Stezzano alla Comunità Energetica SUN-FAI Società Cooperativa" di Dalmine; 3) di approvare lo Statuto della Comunità Energetica SUN-FAI Società Cooperativa, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 4) di dare atto che inizialmente il Comune si costituirà con il ruolo di Consumer in quanto non possiede impianti incentivabili e che si riserva in futuro la possibilità di diventare prosumer qualora si dotasse dei suddetti impianti..*" .

Mette conto di evidenziare che il dispositivo non richiama l'impegno del Comune di acquisire la quota di partecipazione e dichiara solo che al ricevimento della delibera di assenso da parte della Corte dei conti ovvero qualora la Corte non si pronunci entro il termine di sessanta giorni, procederà all'acquisto della partecipazione dalla Comunità energetica SUN-FAI Società Cooperativa" di Dalmine (BG).

L'Ente ha trasmesso, unitamente alla delibera, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, nonché quello dell'Organo di revisione, l'atto costitutivo e lo Statuto della Cooperativa, il Piano previsionale 2025/2029, il Regolamento interno per le configurazioni gestite da Sun-Fai e la visura camerale della medesima società all'1 agosto 2024.

DIRITTO

2. ***L'art. 5 del TUSP e il controllo della Corte dei Conti.***

L 'art. 5, comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (di seguito anche "TUSP"), come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, prevede che le Amministrazioni trasmettano alla Corte dei conti, oltreché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le deliberazioni aventi ad oggetto la costituzione di una società o l'acquisizione di una partecipazione societaria, diretta o indiretta (per la compiuta analisi di tale funzione si rimanda a Corte dei Conti, n. 16/SSRRCO/2022/QMIG e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022; Sezione Lombardia n. 161 e n. 194 del 2022 e, tra le più recenti n.6/2025/PASP).

I parametri del controllo affidato alla Corte dei Conti, elencati dal legislatore, consistono nella verifica della conformità dell'atto deliberativo a quanto disposto dagli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo:

- alla riconduzione della partecipazione ad una fra le tipologie previste;
- alla compatibilità con le finalità istituzionali dell'ente;
- alla convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;

- al rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- all'osservanza della normativa euro-unitaria in materia di aiuti di Stato.

Il rispetto di detti parametri deve essere rapportato all'onere motivazionale che incombe sull'Amministrazione che intende costituire una nuova società o acquisire partecipazioni in una società già costituita.

Siffatto onere motivazionale non è assolto quando l'atto deliberativo contenga mere ripetizioni del dato legale o affermazioni apodittiche mentre l'obbligo della motivazione può essere considerato compiuto anche qualora essa sia sintetica, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale attraverso il quale si è proceduto all'inquadramento della fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge (cfr. le richiamate SRC Lombardia n. 161/2022/PAR e n. 6/2025/PASP).

Così sinteticamente richiamato il quadro normativo di riferimento si procede all'esame dell'atto deliberativo trasmesso dal Comune di Stezzano che presenta elementi di forte similitudine con altra precedente delibera della Sezione n. 22/2025/PASP: identica è la Comunità Energetica SUN-FAI Società Cooperativa" di Dalmine (Bg) alla quale l'ente locale ha dichiarato di aderire e analogo il corredo motivazionale.

L' adesione di molteplici comuni alla CER di Dalmine richiede un' ulteriore disamina delle implicazioni correlate all' iniziativa.

La tematica delle comunità energetiche rinnovabili - CER è stata oggetto di plurimi interventi normativi e, tra questi, l'art. 42 – bis del decreto-legge n. 162/2019 conv. in l. 8/2020, richiamato nel preambolo della delibera in esame, di parziale attuazione della Direttiva UE 2018/2001, che ha introdotto nel nostro ordinamento le figure dell'autoconsumo collettivo e delle "Comunità Energetiche Rinnovabili" (CER), aperta e ispirata a valori partecipativi, cooperativi e comunitari.

L'altra principale disposizione di riferimento, attuativa della Direttiva UE 2018/2001 è l' art. 31 del D.lgs. 199/2021, nel testo modificato dalla L. 60 del 24 aprile 2025, che ha codificato il principio secondo cui l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità - non quello di realizzare profitti finanziari - ed enuncia "il diritto" di clienti finali dell'energia elettrica di riunirsi in comunità energetiche rinnovabili, senza assegnare un ruolo particolare o predefinito alle amministrazioni locali.

La legge regionale n. 2 del 23 febbraio 2022 ha dettato norme per la promozione e lo sviluppo di un sistema di Comunità energetiche rinnovabili in Lombardia (CERL), prefigurando un programma di assistenza tecnica e strumenti di sostegno economico e finanziario per la progettazione e l' istituzione delle CER ed eventuali forme di finanziamento degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.

A fronte di una normazione primaria e secondaria improntata al massimo incentivo alla diffusione della CER, con un ruolo degli enti pubblici potenzialmente differenziato (produttori, consumatori o entrambi), è consolidato l'orientamento secondo cui per la loro costituzione permangono i limiti, sostanziali e procedurali, gravanti sugli enti pubblici ex D.lgs. 175/2016, ai fini della costituzione degli organismi societari (vd. da ultimo SRC Trentino-Alto Adige n. 58/2025/PASP).

Lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 38-2024/I relativo alle CER, approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 20.03.2024, nonché le linee guida sull'Autoconsumo Individuale a Distanza e Comunità di Energia Rinnovabile dell'ANCI per i Comuni dell'aprile 2024, convengono sul fatto che la disciplina della CER non impone una determinata forma giuridica e indicano il modello societario cooperativo "*ottimale per la gran parte delle CER che si andranno a costituire dovendo corrispondere tali enti a imprenditori mutualistici, aperti, democratici e possibilmente solidaristici. Inoltre, solo la forma cooperativa consente di perseguire, contemporaneamente, uno scopo mutualistico (qualificante il relativo tipo contrattuale) e dei limitati scopi altruistico e lucrativo*" (cfr. la citata delibera SRC Trentino A.A. n. 58/2025/PASP).

Nel caso in esame il Comune ha deliberato di aderire ad una CER costituita in forma cooperativa, senza scrutinare altre tipologie possibili (cooperative, associazione, fondazione di partecipazione).

2.1. ***Il vincolo tipologico (artt. 3, 5 e 7 TUSP)***.

L'art. 3 del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

Il successivo art. 5, c. 3 TUSP individua le tipologie di atti che devono essere trasmessi alla Corte dei conti: deve trattarsi di atti deliberativi per la "costituzione di una società a partecipazione pubblica" e per l'"acquisto di

partecipazioni, anche indirette" da parte di Amministrazioni pubbliche ((*ex multis* SRC Bolzano n. 4/2025/PASP).

Il legislatore richiede, inoltre, che la costituzione o l'acquisto di una partecipazione venga adottata con delibera di Consiglio comunale (art. 7 del TUSP).

La partecipazione dei cittadini, degli operatori economici privati e delle autorità locali a progetti nell'ambito delle energie rinnovabili attraverso le comunità energetiche può comportare un valore aggiunto in termini di diffusione di tali fonti di produzione e di possibilità di scelta per i consumatori, nonché di una maggiore partecipazione dei cittadini alla transizione energetica (cfr. anche il considerando n. 70 della Direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018).

Il valore di simili interventi è stato oggetto di uno specifico intervento finanziario inteso a promuovere lo sviluppo delle "Green Communities" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR, M2C1-Investimento 3.2.) e per tali finalità è stato di recente approvato il decreto Mase del 16 maggio 2025 in corso di registrazione alla Corte dei Conti.

Le finalità meritorie, cui le comunità energetiche sono volte, non possono tuttavia ritenersi da sole sufficienti per l'adesione da parte di un Comune alla società cooperativa (cfr. anche SRC Trentino AA n.4/2025/PASP) e ricade sull' Amministrazione un onere motivazionale rafforzato.

L'Ente ha ritenuto il modulo organizzativo societario (la società cooperativa) "*quale soluzione maggiormente idonea ai fini dell'avvio di un percorso democratico e partecipato nel quale pubblica amministrazione, cittadini e PMI cooperano…*" (pgg. 5 e 6 della delibera n. 9/2025).

Sia nella delibera che nel parere dell'Organo di revisione si afferma che "*il tipo societario prescelto esclude profili di onerosità diretta sul bilancio comunale, stante l'autonomia patrimoniale perfetta della costituenda Cooperativa, in base alla quale per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte*".

La delibera in esame richiama la delibera di Giunta Comunale n. 28 del 09.02.2023 e consiliare n. 14 del 27.03.2023, con la quale era stato avviato l'iter per promuovere la costituzione sul proprio territorio di comunità di energia rinnovabile denominata (CER) ma non indica le ragioni che hanno precluso, limitato impedito la costituzione di una nuova CER in luogo dell' adesione ad una CER già esistente, limitandosi ad affermare che

"*sono stati presi contatti con la "Comunità Energetica SUN-FAI Società Cooperativa" di Dalmine (Bg) che si è dimostrata interessata ad aprire una configurazione locale della propria CER sul Comune di Stezzano*".

La cooperativa Sun-fai è stata costituita nel 2022 con un capitale sociale di 150 euro, con quote di partecipazione di 25 euro ripartite tra sei soci: l'art. 2522 c.c. prevede che il numero di soci sia inferiore a nove quando i medesimi siano persone fisiche e la società adotti le norme della società a responsabilità limitata, situazioni entrambe sussistenti nel caso in esame.

L'art. 44 dello statuto della cooperativa recita: "*Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del Codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle* ***società a responsabilità limitata***".

L'atto in esame a pg. 5 evidenzia che "*l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Società Cooperativa a r.l. – Impresa sociale di Comunità contiene gli elementi essenziali, nel rispetto della disciplina del codice civile sulle società Cooperative, di quella sulle imprese sociali (D.Lgs. 112/2017) e del codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), oltre che della normativa settoriale in materia di Comunità energetiche".*

L'art. 3 dello Statuto richiama lo scopo mutualistico e persegue "*la funzione sociale di consentire ai soci, consumatori e/o produttori di energia, l'accesso, nei modi previsti dall'ordinamento, a forme di autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, fornendo loro beni e servizi utili ad ottenere la valorizzazione e l'incentivazione economica dell'energia elettrica autoconsumata*", con la precisazione che la partecipazione è aperta e volontaria.

L'art. 5 dello Statuto dispone che possono assumere la qualifica di soci cooperatori anche "*le amministrazioni comunali, gli enti territoriali e le autorità locali*" e che ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sottoindicate:

- socio cooperatore *consumatore,* il cliente finale
- socio cooperatore *produttore* di energia elettrica
- socio cooperatore *prosumer,* cliente finale che preleva l'energia elettrica dalla rete, per la quota di proprio uso e intestatario della bolletta elettrica che produce e accumula energia elettrica rinnovabile.

L'atto deliberativo del Consiglio comunale di Stezzano, conforme ai vincoli tipologici previsti dagli art. 3, 5 e 7 del TUSP, nel preambolo non specifica, tuttavia, la categoria di socio che il Comune andrà a ricoprire, limitandosi ad affermare a pg.5 "*che diverrà socio utente …*", mentre nel dispositivo dichiara

che "inizialmente il Comune si costituirà con il ruolo di Consumer in quanto non possiede impianti incentivabili e che si riserva in futuro la possibilità di diventare prosumer qualora si dotasse dei suddetti impianti".

In conclusione, ferme restando le carenze motivazionali sopra indicate, per altro verso la delibera risulta conforme ai requisiti previsti dagli artt. 3,5 e 7 del TUSP.

2.2. Rispetto del vincolo finalistico (art.4 TUSP).

Le partecipazioni (dirette e indirette) in organismi societari da parte degli enti pubblici sono assoggettate, secondo quanto previsto dall'art. 4 del TUSP, a un doppio vincolo:

a) *generale di scopo*, consistente nello svolgimento di attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali";

b) *di attività*, dovendo la società svolgere una delle attività prescritte.

La produzione di "energia da fonti rinnovabili" è espressamente elencata dal legislatore statale tra le attività consentite ad una amministrazione pubblica (art. 4, c. 7 TUSP).

La magistratura contabile ha precisato che le CER possono svolgere una finalità pubblica, purché la motivazione dimostri

"*che si tratta di attività di produzione e fornitura di un bene ... che, in relazione al territorio di riferimento, non sarebbe svolta dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbe espletata a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, e che il Comune, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge (cfr. art. 3 e 13 del D. lgs. n. 267 del 2000), assume come necessaria per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento*" (cfr. SRC Lombardia, n. 201/2017/PAR e n. 22/2025/PASP; SRC Friuli-Venezia Giulia, n. 23/2024/PASP e la citata SRC Bolzano n. 4/2025).

Con la costituzione della CER una comunità locale, dotandosi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, può produrre, consumare, immagazzinare e condividere energia rinnovabile, generando benefici ambientali, economici e sociali per il territorio ed innescando così processi di crescita e di sviluppo economico e culturale.

I ricavi derivanti dalla condivisione di energia possono contribuire a ridurre i costi dell'approvvigionamento energetico ed essere altresì impiegati per finalità sociali o ambientali nell'ambito della comunità locale di riferimento (cfr. SRC Sicilia n. 10/2025/PASP).

Nel caso in esame manca un' analisi e/o una relazione che evidenzi nel concreto le finalità da perseguire, i vantaggi attesi e le esigenze dell'ente.
L' adesione del Comune di Stezzano alla Cooperativa Sun-Fai viene indicata a pg. 6 della delibera in esame
"*come necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, essendo finalizzata alla produzione di un servizio di interesse generale (l'autoproduzione e la condivisione di energia rinnovabile per promuovere l'autoconsumo a livello locale), in virtù del quale viene messa a disposizione della cittadinanza l'energia eccedentaria prodotta dagli impianti inclusi nella configurazione, secondo uno schema che mira a valorizzare e a razionalizzare le risorse energetiche locali e che non sarebbe possibile assicurare alle medesime condizioni (art. 4 TUSP)*".
Tale motivazione richiama genericamente la formulazione normativa e i princìpi richiamati dalla giurisprudenza sulle CER ma non fornisce alcun parametro o dato (quante utenze, quanta energia, quali risparmio) per comprovare che in assenza di intervento pubblico detta attività non sarebbe svolta o lo sarebbe a condizioni differenti (ad es. costituendo una nuova CER).
Se lo scopo perseguito è quello della *messa a disposizione della cittadinanza l'energia eccedentaria prodotta dagli impianti inclusi nella configurazione,* non è indicato quale sia l'interesse dell'Ente di aderire ad una cooperativa fondata e costituita da sei soci privati che potrebbe operare in condizioni di mercato.
Il Collegio osserva che, trattandosi di una partecipazione societaria indubbiamente modesta (quota di 25,00 euro), dall'operazione descritta potrebbero scaturire esiti *potenzialmente* coerenti con le finalità istituzionali dell' Ente locale anche se la delibera non è stata preceduta da adeguate e concrete verifiche per dimostrare la piena sussistenza della conformità della delibera al vincolo di scopo e di attività.
Mette conto, per completezza, di rilevare che il Comune, che ha adottato la delibera di razionalizzazione delle partecipate – vd. da ultimo la delibera consiliare n.65/2023 - non ha dichiarato di aver effettuato la verifica per evitare le cd. "società doppione" , così da evitare acquisizioni di società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate.
Va, inoltre, rilevato che l'art. 4 (*oggetto sociale*) dello Statuto prevede che per raggiungere lo scopo mutualistico potranno essere svolte diverse attività e, tra queste, la produzione, fornitura, consumo, stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili derivante dagli impianti dei quali detiene, a vario titolo, la

disponibilità, nonché la cessione dell'energia prodotta tramite accordi di compravendita o con il servizio di ritiro dedicato con il GSE.

Dalla lettura della norma statutaria si ricava che tale scopo non è esclusivo e non tutte le attività enucleate nell'art. 4 dello statuto sono riconducibili a finalità istituzionali di un ente locale come ad es. quelle declinate sub "*m) promozione di interventi di domotica e di efficientamento energetico, anche per l'illuminazione e l'offerta di servizi di ricarica di veicoli elettrici; n) promozione di interventi volti a sviluppare la mobilità sostenibile mediante utilizzo di veicoli e cicli elettrici ivi compresa la fornitura, assistenza e manutenzione di stazioni di ricarica… y) erogazione di servizi ancillari e di flessibilità per il sistema elettrico operando come Balance Service Provider...*".

Si tratta di finalità aggiuntive che non pregiudicano l'oggettiva aderenza dell'oggetto sociale "anche" alle finalità istituzionali degli enti locali come declinate anche dall'art. 4, comma 7 TUSP ma prefigurano ambiti di intervento eccedenti la quantità di energia rinnovabile che si prevede di realizzare.

Il documento trasmesso dall'ente, parte integrante della delibera in esame, rubricato come P*rospetto bilancio previsionale quinquennale 2025-2029 della COMUNITÀ ENERGETICA SUN-FAI SOCIETÀ COOPERATIVA,* contiene limitate informazioni sulla potenza nominale massima degli impianti realizzati o in corso di realizzazione.

Nel predetto Prospetto è riportata, sotto forma di *commento* la seguente indicazione

"*Nel 2025, anno di partenza del presente Prospetto, la Comunità Energetica Sun-Fai Società Cooperativa comprende* ***una configurazione*** *di Comunità Energetica Rinnovabile (CER) aperta sulla cabina primaria AC001E01466, sita prevalentemente presso il comune di Dalmine (BG). Questa configurazione è alimentata da due impianti fotovoltaici, uno da* ***240 kW*** *e uno da* ***4 kW****, appartenenti il primo a una PMI del territorio e il secondo a una famiglia. Attualmente la configurazione include anche altri 12 membri con il ruolo di Consumer. Altri 30 consumatori hanno fatto richiesta di accesso, e si attende solo che il portale del GSE permetta loro di essere ammessi….La prospettiva di un aumento dei nuovi soci con il ruolo di Consumer garantisce a Sun-fai la possibilità di veder aumentato e stabilizzato nei prossimi anni l'incentivo derivante dall'energia condivisa e autoconsumata dalla configurazione afferente alla cabina primaria AC001E01466…. Con questo spirito la Cooperativa promuove l'apertura di nuove configurazioni in diverse cabine primarie: nel 2025 si prevede di inaugurare quelle sulle cabine primarie AC001E01412 (sita presso il comune di Osio*

Sotto, BG) e AC001E01492 (sita presso il comune di Carenno,LC), a cui si aggiunge quella per cui il Comune di San Giovanni Bianco presenta la richiesta a cui questo documento è allegato (AC001E01502). Nella configurazione della cabina primaria AC001E01412 verrà incluso un impianto da ***110 kW*** *installato su un immobile di proprietà del Comune di Osio Sotto. ... …".*

Il Collegio, rilevato che il documento è identico a quello di adesione alla CER di altro comune (San Giovanni Bianco), osserva che

- le configurazioni esistenti sono costituite dalla *cabina primaria AC001E01466 di 240 kW e 4 Kw;*
- le configurazioni in itinere sono relative alle cabine primarie AC001E01412 (comune di Osio Sotto, BG), AC001E01492 (comune di Carenno,LC) e AC001E01502 (Comune di San Giovanni Bianco) per le quali non sono adeguatamente indicati tipologia, caratteristiche e la potenza prevista (quest' ultima solo per quella ad Osio Sotto).

Questi elementi informativi avrebbero dovuto essere trasfusi o richiamati nella delibera consiliare n. 9/2025 e dare conto della potenza degli impianti esistenti o in progetto da assegnare al medesimo comune, elemento connotato da marcata incertezza, dal momento che la potenza nominale degli impianti esistenti (244 Kw) potrà fornire energia ad una utenza limitata del Comune di Osio Sotto e di Dalmine (verosimilmente qualche centinaio di abitazioni).

La delibera a pg. 5 afferma genericamente che *"il beneficio è rappresentato dagli incentivi che percepirà in proporzione all'adesione".*

Attualmente detti incentivi sono attribuiti per le configurazioni di autoconsumo collettivo o alle comunità energetiche purché l'energia prodotta non abbia la potenza superiore a 1 MW (artt. 5 e 8 del D.lgs. 199/2021) , limite elevabile a 2 MW in alcuni casi, con contributi a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili e con finanziamento con il PNRR, nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (Decreto M.A.S.E. n.414 del 7 dicembre 2023).

Mette conto di osservare che ulteriori finanziamenti PNRR alle CER e alle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con meno di 50.000 abitanti (finora il limite era di 5.000 abitanti) sono previsti nel decreto M.A.S.E. firmato dal Ministro il 16 maggio 2025, in corso di registrazione alla Corte dei Conti: questi potenziali vantaggi scaturenti da misure successive alla

delibera non mutano la valutazione di genericità delle motivazioni sottese alla delibera in esame.

In conclusione, riconosciuta in via astratta l' utilità di adesione ad una CER del Comune di Stezzano, nella delibera manca una motivazione adeguata a supporto di tale scelta e difettano elementi di dettaglio sugli impianti, sulla potenza energetica eccedente che potrebbe essere messa a disposizione della popolazione residente.

Questa Sezione ritiene che l'atto deliberativo e i documenti allegati non abbiano pienamente assolto l'onere motivazionale richiesto dall'art. 4 del TUSP.

2.3. Onere di motivazione circa la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria e rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, cc. 1 e 3 TUSP).

L'art. 5 del TUSP impone all'Amministrazione procedente di inserire, nelle motivazioni della delibera di costituzione e di acquisto di una partecipazione e/o nei relativi allegati, gli elementi, in particolare economico-finanziari, che rendano possibile la verifica di conformità dell'atto ai parametri normativi.

Con riguardo alla sostenibilità finanziaria, le Sezioni riunite in sede di controllo sin dalla deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG hanno osservato che il *concetto di sostenibilità finanziaria deve essere valutato sotto l'aspetto oggettivo e soggettivo.*

La sostenibilità finanziaria oggettiva si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, mediante il ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche.

Secondo la citata delibera delle Sezioni Riunite n.16/2022 "*..l'esercizio di previsione deve riguardare la situazione patrimoniale prospettica della società che ci si accinge a costituire o partecipare, delineandone l'evoluzione delle attività (liquide, correnti o immobilizzate) e delle relative fonti di finanziamento (passività e patrimonio netto). Le previsioni del business plan devono essere accompagnate da apposite note esplicative che, nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza, ne espongano le ipotesi di sviluppo...*".

L'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni dovrebbe, pertanto, essere supportato almeno da un business plan o da forme

analoghe di analisi di fattibilità dell'attività di impresa che si intende avviare o proseguire.

Tale parametro per costante giurisprudenza contabile non deve essere limitato all'iniziale apporto di capitale sociale, ma esaminato anche nell'ottica della gestione dell'organismo societario per evitare che non solo quell'iniziale apporto di capitale da parte dell'Amministrazione venga eroso, ma che addirittura possa configurarsi come una sorta di soccorso finanziario alla propria società (ancora SRC Lombardia n. 161/2022/PAR e n. 6/2025/PASP).

Sul punto le indicazioni riportate nell' atto deliberativo e degli allegati risultano basilari.

Nel caso in esame, l'analisi di fattibilità è riportata nel Prospetto del bilancio previsionale quinquennale 2025-2029, indicato nella delibera come *Piano economico finanziario delle attività relativo al 2025-2029* che presenta contenuti stringati nelle previsioni finanziarie, nel conto economico (stime dei costi e dei ricavi) e nei cash flow complessivi.

L'atto deliberativo in esame nel preambolo evidenzia a pg. 6 che è stato "*acquisito il Piano economico finanziario delle attività riportato in allegato relativo al periodo 2025– 2029 pur riconoscendo che esso contempla i soli costi di gestione puri e non anche quelli indotti dagli investimenti poiché gli investimenti saranno sostenuti con appositi finanziamenti ottenibili dalle misure incentivanti le energie rinnovabili*":

La delibera esplicita a pg. 7 che "*il piano previsionale della società per il periodo 2025-2029 … riflette sostanzialmente sia l'attività di gestione di Comunità Energetica locale … sia il progetto che mira a creare sinergia tra pubblico e privato tramite l'installazione di impianti fotovoltaici su superfici comunali con l'obiettivo di produzione e condivisione dell'energia rinnovabile, a beneficio dell'istituzione pubblica coinvolta (**diritto di superficie**, risparmio energetico in bolletta per il Comune e incentivo energia condivisa) e dei cittadini del territorio*".

L'esame del Prospetto del bilancio previsionale 2025-2029 evidenzia

- nella sezione patrimoniale 2024-2027 le immobilizzazioni immateriali (diminuiscono fino al 2027 e si azzerano nel 2028), un attivo circolante in progressiva, seppur contenuta, crescita ed un incremento del patrimonio netto;
- il conto economico indica un valore della produzione in crescita dal 2024 (23.000,00 euro) al 2029 (69.300 euro); i costi della produzione passano da 18.990 euro del 2024 a 50.000,00 euro del 2029 con risultati d'esercizio positivi;

- il rendiconto finanziario riporta i flussi finanziari positivi previsti con gli incassi dovuti all'attività, l'attività di finanziamento con segno negativo nel 2027-2029, i pagamenti ai fornitori, al personale ed altre voci e le disponibilità liquide ipotizzate nel quinquennio;
- non è specificato e non si fa menzione di dove e quando saranno concessi spazi in diritto di superficie per l' installazione di impianti di cui si parla nella delibera in esame.

La semplicità della struttura societaria e il modesto valore dell'intervento sono confermati nel *commento* in calce al citato Prospetto ove si legge che "*.. i costi fissi per Sun-Fai si riducono, almeno nei primissimi anni di sperimentazione e assestamento, al pagamento dell'onorario di professionisti che prestano assistenza sotto l'aspetto contabile, fiscale e tributari. Tali costi sono stimabili in una cifra non superiore ai 5000 € annui. D'altro canto, i ricavi saranno rappresentati dagli incentivi maturati dalla condivisione e autoconsumo dell'energia all'interno delle varie configurazioni. Una parte degli incentivi sarà distribuita ai soli soci aderenti alla medesima cabina primaria, che hanno contribuito a generarli con la produzione e il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il Regolamento Interno della Cooperativa prevede che il 15% degli stessi siano destinati a Sun-Fai per coprire i costi di gestione e la chiusura contabile del bilancio dell'entità giuridica..Data la natura giuridica della Cooperativa e la vocazione locale e limitata, il quadro economico rimane di dimensioni contenute e con rischio molto esiguo per i soci…*".

In conclusione, il Prospetto contiene una sintetica analisi degli investimenti, i flussi in entrata sono in parte correlati ai ricavi dalle vendite di energia e per altra parte ricondotti ad eventi futuri e indeterminati (incentivi del GSE), anche se i dati previsionali sembrano attendibili.

Il Revisore nel parere allegato alla delibera in esame osserva che "*il Piano Previsionale predisposto dalla Società, pur al netto del contenuto semplificato dello stesso, mostra il tendenziale equilibrio economico-finanziario prospettico della CER; - che, come esposto dall'Ente* "

Il Comune sostanzialmente aderisce ad un giudizio sulla gestione, sull'equilibrio e la solidità economica, patrimoniale e finanziaria della suddetta cooperativa sulla base dei dati e delle affermazioni provenienti dalla medesima società e nella delibera 9/2025 afferma che

"*il Comune non rileva oneri di tipo indiretto derivante dall'acquisizione della partecipazione, in quanto l'Amministrazione comunale diverrà socio utente rispetto*

alla compagine societaria della cooperativa SUN-FAI e che quindi non sussiste un rischio d'impresa...".

Ferme restando le carenze sopra evidenziale, l'iniziativa non presenta, allo stato, elementi di preoccupazione per diseconomie gestionali, trattandosi dell'adesione ad una CER che coinvolge piccole comunità locali, motivate dalla prospettiva di risparmi nei consumi di energia elettrica, che fanno affidamento sui meccanismi incentivanti (che aumenteranno per effetto del Decreto MASE del 16 maggio 2025 in corso di registrazione).

In questa ottica va letto anche l'art. 34 dello statuto della cooperativa, il quale dispone che agli amministratori nominati non vada corrisposto alcun compenso, salvo diversa decisione da parte dell'assemblea dei soci.

2.4. ***compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5, cc. 1 e 3, TUSP)***.

Relativamente a tali parametri, l'atto deliberativo precisa a pg. 6) che "*il progetto di costituzione di una CER, evidenzia la capacità della società di garantire, in via autonoma, stabile e duratura, l'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale, con particolare riferimento alla produzione e alla condivisione di energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili pubblici e privati, rilevando un saldo netto annuale positivo e costante in ciascuno degli scenari considerati…*".

Dagli atti pervenuti e, in particolare dal Prospetto 2025-2029 allegato alla delibera, emergono dati economici ed informativi che dimostrano i presupposti per valutare in senso positivo la congruenza e l'adeguatezza tra il piccolo investimento previsto (25 euro) e gli scopi sottesi alla scelta di aderire ad una CER esistente.

2.6. ***compatibilità con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato (art. 5, c. 2 TUSP).***

L 'attività svolta dalla CER e la stessa matrice europea della legislazione incentivante in materia costituiscono indici rilevatori della compatibilità dell'operazione con la disciplina eurounitaria.

Sul punto la delibera precisa che "*la tipologia e la misura del sostegno che il Comune di Stezzano intende concedere è conforme alle norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato a norma dell'art. 107, par. 3, lett. c) e e), del TFUE, in quanto l'intervento è finalizzato a promuovere lo sviluppo di un'attività economica preordinata al miglioramento delle condizioni economiche, sociali e ambientali del territorio, tramite un uso più razionale delle risorse naturali,*

ivi incluse le misure di risparmio e di efficienza energetica e l'impiego di fonti di energia rinnovabili…".

La verifica di tale requisito è positiva.

f) ***Adempimento dell'onere di sottoposizione dell'atto deliberativo a forme di consultazione pubblica (art. 5, c. 2 TUSP).***

La delibera in esame specifica che "*lo schema di atto deliberativo verrà sottoposto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016, a consultazione pubblica mediante avviso sull'albo on line del Comune e sul sito web comunale dal 07/04/2025 al 22/04/2025; • in tale periodo la cittadinanza potrà presentare tramite canale istituzionale (come descritto nell'avviso pubblico) le eventuali osservazioni che consentiranno all'amministrazione di conseguire ulteriori elementi utili ai fini della determinazione finale*".

Formalmente risulta adempiuto l'obbligo, previsto dall'art. 5, comma 2, TUSP, di sottoporre lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica nel periodo antecedente l'adozione della delibera consiliare in esame ma è omessa la precisazione se siano state presentate osservazioni siano state depositate entro il 22 aprile 2024 e l'esito conseguente.

In conclusione, ferme restando le considerazioni sopra riportate anche con riguardo al modesto valore del contributo del Comune, con riserva di ogni altra valutazione nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e dell'art. 148 bis, comma 2, del d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 e di cui all'art. 20 dello stesso TUSP,

P.Q.M.

la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, pur a fronte delle evidenziate carenze di dati e motivazione, esprime *parere positivo con osservazioni* sulla deliberazione consiliare n. 9 del 28 aprile 2025 del Comune di Stezzano, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.

DISPONE

a cura della Segreteria, la trasmissione a mezzo pec della presente deliberazione al Sindaco perché ne informi l'assemblea.

ORDINA

al Comune di Stessano di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016.

Così deliberato nella camera di consiglio del 29 maggio 2025.

il Relatore
(Maura Carta)

il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il
4 giugno 2025
Il funzionario preposto
ai servizi di supporto
(Susanna De Bernardis)